SOCIETARIO/ Per la Cassazione l'imputazione in bilancio non esime da responsabilità

Perdita iscritta ma il cda paga

Se il capitale è perduto causa di scioglimento da evidenziare

DI LUCIANO DE ANGELIS

Non sono esenti da responsabilità gli amministratori che, pur evidenziando nel bilancio della società perdite che erodano completamente il capitale della stessa, omettono di accertarne contestualmente l'intervenuta causa di scioglimento e di provvedere ad iscrivere tale situazione presso il competente registro delle imprese. È quanto ha affermato la suprema Corte di cassazione con l'ordinanza del 1° agosto 2025, n. 22219.

Il fatto. Nel 2007 una società (A) aveva concluso con una società (B) un contratto di appalto con il quale era stata affidata a quest'ultima l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile. La società appaltatrice evidenziava che al momento della conclusione dei lavori (2011) residuava un credito nei confronti della società A pari a 391.872,00; Veniva evidenziato a riguardo che tutti i bilanci della società committente presentavano rilevanti perdite di esercizio, tali da azzerare il capitale sociale: in particolare, l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2006 esibiva una perdita di Euro 36.918,00, a fronte di un capitale sociale di Euro 10.000,00, versato per soli Euro 2.500,00 e in assenza di qualsiasi riserva; l'assemblea dei soci aveva deliberato di riportare a nuovo tale perdita impegnandosi all'adozione delle decisioni da assumere ex art. 2482-ter c.c., senza che poi ciò avvenisse. Il Giudice di primo grado ha evidenziato, in sintesi, che il dato rilevante della completa erosione del capitale sociale della società A per perdite era conoscibile dalla società B (attrice) a far data dalla pubblicazione del proprio bilancio relativo all'esercizio 2006 e che essa nel contratto di appalto (stipulato successivamente alla presentazione del bilancio 2006) avrebbe avuto l'onere di prendere in considerazione sulla base del generale dovere di diligenza qualificata inerente all'attività professionale svolta, giusta l'art. 1176, comma 2, c.c. In altri termini, secondo il tribunale di prime cure, l'appaltatrice (B) aveva accettato consapevolmente il rischio che l'inadempimento della controparte si protraesse e si aggravasse e ciò costituiva ragione ostativa all'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata. La Corte di appello di Venezia ha riformato la sentenza di primo grado e condannato i convenuti (amministratori della società A) al pagamento della somma di Euro 391.872,00, oltre interessi e rivalutazione. I giudici di appello hanno infatti ritenuto che la domanda risarcitoria dell'attrice si fondasse sull'omessa attivazione della procedura prevista dal combinato disposto degli artt. 2482-ter, 2484, comma 3, e 2485 c.c., "in conseguenza della quale (era) risultata falsata l'informazione sull'avvenuta verificazione della causa di scioglimento e quindi sulla possibilità per la società di continuare ad operare legittimamente, nonché quella sulla situazione patrimoniale - attuale e prospettica - e sulle concrete prospettive della gestione".

La decisione della Cassazione. Assolutamente in linea con la decisione di Appello è risultata la sentenza della Cassazione secondo la quale la responsabilità degli amministratori della società A è quella configurata dagli artt. 2484 e 2485 c.c.. L'art. 2485 c.c. prevede, al primo comma, si legge nell'ordinanza della Suprema Corte, che gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 c.c., il quale a sua volta dispone, che gli effetti dello scioglimento della società si determinano, per il caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, alla data di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. Gli amministratori, dunque, sono tenuti sia ad accertare la causa di scioglimento, la quale determina un diverso ambito operativo dell'ente, da gestirsi "ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale" (art. 2486, comma 1, c.c.), sia a rendere pubblica tale causa di scioglimento attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese. Tale circostanza, insieme alla prosecuzione dell'attività in fase liquidatoria in cui gli amministratori dovevano invece assumere una gestione di tipo conservativo, in quanto dannose, sono produttive di una responsabilità risarcitoria in capo agli stessi anche nei confronti della società e dei soci ma anche nei confronti dei creditori sociali e dei terzi ex art. (2394 e 2395 c.c..).

© Riproduzione riservata

E ora la parità di genere entra nella contabilità

Oggi la parità di genere entra nei bilanci delle imprese. Con la risoluzione del 19 giugno 2025 (Guue C/2025/4201), il Comitato economico e sociale europeo (Cese) ha definito una tabella di marcia per i diritti delle donne, indicando i principi fondamentali che dovrebbero guidare le politiche dell'Unione: libertà dalla violenza di genere, parità di retribuzione, equilibrio tra vita professionale e vita privata, condizioni di lavoro adeguate, istruzione inclusiva, partecipazione politica e rappresentanza paritaria. A questa cornice politica fanno eco le bozze di revisione degli Esrs pubblicate da Efrag nel luglio 2025, che concretizzano la parità di genere in obblighi di rendicontazione.

L'analisi dei documenti dimostra una rimodulazione degli obblighi di reporting: alleggerire dove è superfluo, rafforzare dove serve. Le bozze Esrs 1 e 2 fissano il quadro generale: la parità di genere diventa un sub-topic obbligatorio nelle disclosure su diversità e parità di trattamento.

La bozza S1, pur spostando alcuni requisiti in una sezione non vincolante, come la richiesta di fornire una suddivisione per genere dei dipendenti che hanno usufruito di un congedo per motivi familiari, per ridurre la granularità complessiva, introduce nuovi obblighi, tra cui la richiesta esplicita per le aziende di divulgare il divario retributivo di genere. Questo cambiamento non sminuisce l'importanza della parità, ma punta a semplificare la rendicontazione, concentrando le risorse aziendali sulla divulgazione di dati più significativi e d'impatto.

La bozza S2, che riguarda i lavoratori nella catena del valore, include la parità di genere nel cluster diversità e parità di trattamento. La nuova formulazione uniforma il linguaggio allineandolo alle modifiche nell'appendice A dell'Esrs 1 e richiede di rendicontare su parità retributiva, non discriminazione e anti-molestie. L'impegno per l'uguaglianza non si ferma alle porte dell'azienda, ma si estende a fornitori e partner. Le imprese dovranno dimostrare con numeri, policy e target come affrontano il gender gap.

Pina Ricciardo

© Riproduzione riservata

Libri sociali, vidimazione anche nelle srl

Una delibera assembleare di s.r.l. può essere impugnata anche a distanza di anni se trascritta in un libro decisioni privo di vidimazione.

È il principio riaffermato dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 91/2025 (Sezione imprese), che ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata da una società controllante, ribadendo l'applicazione dell'art. 2421 c.c. anche alle s.r.l.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una delibera del 2018 con cui una s.r.l. unipersonale aveva disposto la distribuzione della riserva sovrapprezzo quote in favore dell'unico socio. La società era stata successivamente posta sotto sequestro nell'ambito di un procedimento penale, con la nomina di un amministratore giudiziario. Proprio quest'ultimo, constatata l'irregolare gestione del libro delle decisioni dei soci, ha eccepito l'inidoneità della delibera a produrre i suoi effetti, affermando che i termini di impugnazione non avevano mai iniziato a decorrere.

La difesa della controllante si era basata sull'eccezione di decadenza: secondo la tesi proposta, l'impugnazione era tardiva perché presentata oltre i 90 giorni dall'annotazione, come previsto dall'art. 2479-ter c.c.

Il Tribunale ha respinto l'eccezione, chiarendo che il termine per l'impugnazione decorre solo se il libro decisioni è regolarmente bollato e numerato. La bollatura, prescritta dall'art. 2421 c.c. per le società per azioni e ritenuta applicabile anche alle s.r.l., garantisce infatti la "data certa" della trascrizione.

In mancanza, non è possibile stabilire quando la delibera sia stata effettivamente annotata e, di conseguenza, non può iniziare il computo dei termini decadenziali. Il socio o l'amministratore giudiziario resta quindi libero di agire in giudizio anche dopo anni, senza che la società possa invocare la decadenza.

Un punto centrale della sentenza è che la mancata bollatura non rende invalida la delibera. L'assemblea continua a produrre effetti, ma resta esposta a un rischio di contenzioso indefinito. In altre parole, il provvedimento non travolge l'efficacia dell'atto societario, ma priva la società della possibilità di stabilizzarne gli effetti.

Il Tribunale evidenzia quindi la funzione sostanziale di un adempimento spesso percepito come meramente burocratico: la vidimazione serve a certificare il momento in cui le decisioni sociali diventano opponibili, garantendo un punto di equilibrio tra la tutela del diritto di impugnazione dei soci e l'esigenza della società di vedere consolidate le proprie scelte.

La pronuncia è destinata ad avere ricadute operative rilevanti. Nelle s.r.l., specie di piccole dimensioni, la gestione dei libri sociali è spesso affidata a procedure semplificate o talvolta trascurata. L'idea che la vidimazione fosse necessaria solo per le spa è stata più volte smentita dalla giurisprudenza, ma la sentenza milanese riafferma con forza l'obbligo anche per le società a responsabilità limitata.

Il rischio, in caso contrario, è che decisioni delicate possano essere rimesse in discussione a distanza di anni, con effetti potenzialmente destabilizzanti per i rapporti interni e per i terzi.

Raffaele Marcello

© Riproduzione riservata